



COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

(Testo con note in ultima pagina a controdeduzioni ed osservazioni pervenute dai Municipi, Ordini e Associazioni)

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 19/10/2010

IN VIGORE DAL 22 NOVEMBRE 2010

Testo con note in ultima pagina a controdeduzioni ed osservazioni pervenute dai Municipi, Ordini e Associazioni

Indice

Articolo 1	Principi e contenuti
Articolo 2	Campo di applicazione
Articolo 3	Compiti del Comune
Articolo 4	Regolamentazione degli abbattimenti
Articolo 5	Autorizzazione all'abbattimento
Articolo 6	Potature
Articolo 7	Tutela dell'area di rispetto ⁹⁸ delle alberature esistenti
Articolo 8	Divieto di danneggiamento
Articolo 9	Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere
Articolo 10	Difesa fitosanitaria
Articolo 11	Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
Articolo 12	Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni
Articolo 13	Tutela degli alberi di particolare ¹²⁵ pregio
Articolo 14	Criteri per l'individuazione degli alberi di particolare ¹²⁵ pregio
Articolo 15	Interventi sugli alberi di particolare ¹²⁵ pregio
Articolo 16	Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di particolare ¹²⁵ pregio
Articolo 17	Salvaguardia dei parchi storici e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale
Articolo 18	Ambito di applicazione e destinatari
Articolo 19	Comportamenti vietati
Articolo 20	Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione
Articolo 21	Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte
Articolo 22	Salvaguardia dei degli specchi d'acqua
Articolo 23	Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo
Articolo 24	Vigilanza
Articolo 25	Sanzioni
Articolo 26	Norma finale
Articolo 27	Validità del Regolamento ⁰
Allegato 1	Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti
allegato 2	Domanda di autorizzazione per l'abbattimento
Allegato 3	Domanda di valutazione albero di particolare ¹²⁵ pregio
Allegato 4	Verifica caratteri per individuazione pianta di particolare ¹²⁵ pregio

Articolo 1 - Principi e contenuti ¹⁻³²

1. Il Comune di Genova, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9, comma II, della Costituzione, riconosce:

- ❑ l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- ❑ che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita¹⁵⁶.

2. Il Comune di Genova, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, fatto salvo quanto previsto dalla sovraordinata normativa vigente in materia ³³ intende tutelare il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico - ambientale della città.

3. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ❑ ambientale;
- ❑ climatica;
- ❑ ecologica
- ❑ paesaggistica
- ❑ estetica
- ❑ educativa
- ❑ culturale
- ❑ decorativa
- ❑ di sicurezza del territorio
- ❑ economica;
- ❑ igienica;
- ❑ psicologica;
- ❑ ricreativa;
- ❑ storica.

4. Il presente regolamento indica inoltre le linee guida nella formazione di nuove aree verdi e nell'arricchimento del patrimonio floristico, sia in senso qualitativo che quantitativo e detta disposizioni di difesa:

- ❑ delle alberature, degli arbusti e delle siepi;
- ❑ dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- ❑ degli alberi di pregio e di quelli tutelati
- ❑ delle aree di pregio ambientale, quali aree boschive, siepi,
- ❑ delle macchie di vegetazione e dei prati naturali ricchi di biodiversità; ¹⁵⁷
- ❑ delle sponde dei torrenti. ³⁴

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Sono oggetto di protezione:

- ❑ le aree utilizzate a verde pubblico e privato^{35 36 37 158};
- ❑ le strade ³⁸ alberate pubbliche e private;
- ❑ gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale.

2. Le piante⁰ di particolare¹²⁵ pregio verranno rilevate, censite e segnalate alla popolazione proprio per la valenza storica che hanno sul territorio.

3. Sono esclusi dalla presente normativa:
- a) gli interventi sulle alberature, siepi e arbusti collegati con attività in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola, quali alberi da frutto - fatto salvo quanto previsto all'art.4, comma 3 del presente Regolamento⁵⁸⁻⁶⁰ - , in coltivazione o in stato di abbandono, ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, pioppeti.
 - b) vivai, orti e simili, fatto salvo quanto previsto agli art. 13-14-15 del presente Regolamento⁶⁰ ;
 - c) le coltivazioni arboree specializzate e semi-specializzate, quali impianti di origine esclusivamente artificiale disposti su una o più file parallele in pieno campo;
 - d) sono escluse le aree in stato abbandono colturale per le quali risulti necessario procedere ad interventi di bonifica e miglioramento vegetazionale o di riassetto del territorio, attraverso abbattimento di specie infestanti (erbacee perenni, arbustive, arboree)
 - e) i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno;
 - f) ogni altra essenza arborea ed erbacea attinente all'attività agricola posta sul territorio agricolo, ad eccezione degli alberi ed arbusti di pregio individuati dall'amministrazione comunale con specifico censimento.
 - g) specie a carattere infestante e/o allergizzante non autoctone in forma di singolo individuo, ceppaia o nucleo appartenenti a specie non autoctone e/o invasive a titolo esemplificativo e non esaustivo³⁹: Ailanthus, Robinia, Ficus carica⁴⁰ .

Articolo 3 – Compiti del Comune

1. Il Comune di Genova si impegna a¹⁶⁰:
- a) costituire, con successivo ed apposito provvedimento, la Consulta del Verde⁴¹⁻⁴²⁻¹⁵⁹, composta dal Comune e da associazioni, enti, ordini e collegi⁴⁵ professionali interessati, al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento, nonché esprimere pareri consultivi e non vincolanti, volontari, senza oneri a carico dell'Amministrazione;
 - b) fornire ai cittadini linee guida ovvero pareri prescrittivi e vincolanti finalizzati alla realizzazione ed alla gestione del verde, fermo restando, in ambito privato, i compiti progettuali in capo ai professionisti competenti in materia, quali Dottori Agronomi, Dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari e finalizzate alla prevenzione della diffusione delle pollinosi in città⁴³⁻⁶¹;
 - c) redigere un censimento del patrimonio verde pubblico esistente;
 - d) redigere un censimento del patrimonio arboreo di particolare¹²⁵ pregio;
 - e) eseguire sul verde di proprietà comunale, interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria⁴⁴;
 - f) pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde;
 - g) informare la cittadinanza attraverso: il Municipio interessato, i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'ufficio Relazioni con il pubblico a riguardo degli interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico⁴⁴;
 - h) promuovere la formazione nelle scuole sull'argomento oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.
 - i) stimolare il volontariato ed incentivare l'adozione delle aree verdi da parte di singoli cittadini e/o associazioni.⁴¹
 - l) istituire una nuova tabella contenente l'elenco delle piante allergeniche e/o velenose assolutamente da vietare, per le quali si dovrebbero prevedere controlli e sanzioni adeguate;
 - m) garantire che dall'elenco delle specie arboree ed arbustive da privilegiare siano espunte le piante che, a causa del loro potere allergenico e/o della loro ampia diffusione sul territorio, possono causare l'insorgenza di allergie respiratorie da polline in individui predisposti.
 - n) di tutti gli obiettivi elencati sarà informato il Consiglio Comunale.

Articolo 4 – Regolamentazione degli abbattimenti

1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo ⁴⁶ :

- a) gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge 4 della Regione Liguria del 22 gennaio 1999 e s.m.e.i. ⁴⁹;
- b) gli alberi riconosciuti di particolare ¹²⁵ pregio, a livello comunale, con appositi, specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Comunale impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde ⁴⁷⁻⁴⁹;
- c) gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm) ⁵³⁻¹⁶², misurata ad una altezza, convenzionale e di buona pratica dendrometrica ⁵⁰, di 130 cm dal suolo;
- d) gli alberi a più fusti/polloni aventi almeno tre polloni la cui dimensione assommi un valore delle circonferenze dei vari fusti superiore a cm 140 cm ⁵¹⁻¹⁶², misurate ad un'altezza di 130 cm dal suolo; per suddette piante sono consentiti interventi di pratica colturale mirati alla selezione positiva ovvero abbattimento di polloni deperienti, sottoposti e/o malformati, in ogni caso deve essere preservata la vitalità della ceppaia;
- e) i macchioni arbustivi costituiti da specie autoctone ovvero alloctone ⁵² se di particolare ¹²⁵ pregio, i filari di particolare ¹²⁵ pregio e le siepi naturali riconosciuti, a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con appositi, specifici e successivi atti deliberativi della Giunta Comunale impostati sui risultati ottenuti a seguito dello svolgimento, anche per fasi funzionali, delle operazioni di censimento del patrimonio verde ⁴⁷.
- f) gli alberi, i palmizi e le siepi alto-arbustive in zone soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i. ⁴⁸
- g) alberi piantati in esecuzione di progetti edilizi approvati dopo il 10.03.2003, pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c) e d). ⁵⁴⁻⁵⁵
- h) palme dotate di singolo stipite di altezza superiore a cm 100, misurata dal colletto. ⁵⁴⁻⁵⁵
- i) palme dotate di stipiti di cui almeno uno di altezza superiore a cm. 80 misurata dal colletto ⁵⁴⁻⁵⁵.
- j) palme piantate in esecuzione di progetti edilizi approvati dopo il 10.03.2003, pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti h) e i) ⁵⁴⁻⁵⁵.
- k) alberi da frutto di età superiore ai 30 anni. ⁵⁴⁻⁵⁵
- l) alberi e palme piantate in sostituzione di alberi e palme abbattute pur non avendo raggiunto le dimensioni di cui ai precedenti punti c), d), h) ed i). ⁵⁴⁻⁵⁵

2. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1., punto a. il cui abbattimento è regolato dalla Legge Regionale n. 4/1999 e s. m. e i. a cui si rimanda ⁴⁹, può essere autorizzato solo in caso di :

- morte dell'albero;
- stretta necessità ⁵⁷, comprovata da apposita relazione dettagliata a firma di un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario) ⁵⁶ che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale, imminente per la pubblica incolumità documentata da analisi strumentale ⁵⁹;
- straordinarietà

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per gli alberi fruttiferi classificati di particolare pregio sia per il loro tipo di sviluppo sia per il loro tipo di cultivar (es.: cultivar locali a rischio di estinzione), come disposto dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento ⁵⁸⁻⁶⁰⁻¹⁶³.

4. Abbattimento di alberi o arbusti morti ⁶³

L'abbattimento di alberi o arbusti morti, facendo comunque salvi gli adempimenti autorizzativi previsti in materia di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m. e i. ⁶⁵ deve

avvenire previa comunicazione, come da modulistica allegata, corredata di relativa documentazione fotografica. Il materiale di risulta dell'abbattimento dovrà essere accantonato e conservato, per i successivi eventuali accertamenti da parte del Comune, per giorni 15 dalla data di abbattimento⁶⁴. Il Comune potrà⁶²⁻¹⁶¹⁻¹⁶⁴ eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione nonché per verificare, sempre entro il predetto termine di 15 giorni⁶⁴⁻⁶⁶⁻⁶⁷, eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto; qualora non fosse possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove piante in ambito pubblico urbano o forestale. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

5. Stretta necessità¹⁶⁵

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave ed imminente pericolo per l'incolumità⁷⁰ delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà⁶⁸ procedere all'abbattimento, previa semplice trasmissione al Comune di specifico atto di constatazione della situazione di fatto redatto e sottoscritto da professionisti abilitati (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario)⁶¹⁻⁷¹, dal Personale del Corpo Forestale dello Stato e/o dai Vigili del Fuoco⁶⁹, ciascuno per quanto di specifica competenza. Il materiale di risulta dell'abbattimento dovrà essere accantonato e conservato per i successivi accertamenti per giorni 15. Il Comune potrà⁶²⁻¹⁶¹ eseguire o fare eseguire, entro il suddetto termine, un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto; qualora non fosse possibile effettuare un ripristino in situ potrà essere richiesta la compensazione provvedendo ad inserire nuove piante in ambito pubblico urbano o forestale. Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di stretta necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.⁷²⁻⁷³

6. Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza, oppure se necessario eliminare le piante infette per evitare la diffusione del contagio¹⁶⁶;
2. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
3. gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture, opere e/o impianti tecnologici esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta⁷⁶⁻¹⁶⁶;
4. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica¹⁶⁶;
5. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza⁷⁵;
6. gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa¹⁶⁷;
7. gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatte salve le norme del vigente PUC¹⁶⁷.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata¹⁶⁶, con apposita dichiarazione, redatta da parte tecnici competenti, quali Personale del Servizio Fitosanitario Regionale nei limiti di competenza e Personale del Corpo Forestale dello Stato nei limiti di competenza, ovvero sulla scorta di

una perizia tecnica sottoscritta da un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario)⁶¹⁻⁷¹. Qualora invece ricorrano i casi di cui ai punti 3, 6 e 7 sempre del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata tramite apposita perizia sottoscritta da un professionista abilitato (Dottore Agronomo o Forestale, Agrotecnico, Perito Agrario)⁶¹⁻⁷¹⁻⁷⁷. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà⁷⁴⁻¹⁶¹ eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora, in caso di abbattimento, sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

Articolo 5 - Autorizzazione all'abbattimento⁷⁹⁻⁸⁰

1. Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, ai sensi del presente Regolamento, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei Beni Culturali, Paesaggistici ed Ambientali⁸¹ nonché quanto previsto dalle vigenti norme tecniche di attuazione del PUC in merito alla salvaguardia del verde esistente⁷⁸, deve inoltrare domanda di autorizzazione, come da modulistica allegata, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento. Solo nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al precedente Art. 4 comma 6 punto 5, il privato deve applicare la procedura indicata prevista dall'Art. 4 comma 5 "Stretta necessità", allegando alla documentazione da presentare anche copia autentica della sentenza giudiziaria de quo⁷⁵.

2. All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di professionisti abilitati⁷¹ (quali Dottori Agronomi o Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari)⁶¹ o personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta sempre da un professionista abilitato⁷¹.

3. L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

4. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà⁸³ richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

5. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo sospende il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

6. Ferma restando la sospensione del termine di cui al precedente comma, la mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, costituisce autorizzazione implicita, in base al principio del silenzio – assenso⁸⁴⁻¹⁶⁸.

7. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 25 del presente Regolamento.

8. Le piante abbattute senza autorizzazione dovranno essere sostituite dal proprietario o conduttore del fondo, a propria cura e spese secondo le prescrizioni impartite dal Comune, in situ o, se ciò non è possibile, secondo il principio di compensazione e con le modalità indicate nella seguente tabella⁸²⁻⁸⁵⁻¹⁶⁹.

9. Il numero di individui che dovranno essere posti a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalle vigenti normative di legge; il nuovo

impianto deve essere valutato anche in funzione dello sviluppo finale delle piante e dei tempi di accrescimento delle stesse⁸⁸⁻⁸⁹⁻¹⁷⁰.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO ⁸⁷⁻⁹⁰
Diametro fino a cm 40	N. 2 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro fino a cm 70	N. 3 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro fino a cm 100	N. 4 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro fino a cm 130	N. 5 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Diametro oltre cm 130	N. 7 PIANTE: circonferenza minima cm 20
Modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione	Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 130 cm dal colletto.

Articolo 6 – Potature

1. La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario.

2. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici, non necessita, di norma, di tale intervento.

3. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore:

- al valore di 1/5 calcolato come rapporto tra fusto e ramo, valido per un valore del diametro del fusto fino a cm 50;

- al valore di cm 10 per un valore del diametro del fusto superiore a cm 50.⁹²⁻¹⁷¹

Sono ammessi interventi di rimonda dal secco, alleggerimento della chioma in caso di documentati problemi fitostatici o fitosanitari ovvero straordinari interventi di messa in sicurezza per i quali sia prevista una forte riduzione della chioma.

4. I periodi di potatura consigliati⁰⁻², fatto salvo comunque il rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Europea 2009/147 del 30.11.2009, dalla Legge Regionale n. 28/2009 e dal Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in città approvato con D.C.C. n. 111/2002⁰, sono i seguenti:

- Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
- Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
- Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.
- Tutto l'anno per gli interventi di rimonda dal secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

□ Per quanto attiene le palme si suggeriscono i mesi di marzo e aprile.⁹³

5. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti¹⁷².

6. E' necessaria la disinfezione degli strumenti di taglio, all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%. Per le piante a rischio di trasmissione di patogeni fungini tramite potatura (cancro colorato del Platano, fusariosi delle palme, ecc.) la disinfezione degli attrezzi da taglio usati dovrà essere eseguita ogni qualvolta ci si sposta da una pianta a quella successiva.⁹⁴⁻⁹⁵

7. E' necessaria la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

8. E' fatto divieto di:

□ Capitozzare, in quanto il fatto costituisce danneggiamento, gli esemplari arborei, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fotostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia sempre significativamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma¹⁷³.

Tale divieto è derogabile in caso di necessità volta a tutelare l'incolumità pubblica e privata, la dichiarazione di necessità sarà a carico dei competenti Uffici Tecnici del Comune.

□ Recidere a strappo le radici e lesionare le stesse con ferite laceranti, in quanto il fatto costituisce danneggiamento e facilita l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

9. E' vietato l'uso, sulle strade di interesse comunale⁹⁶, di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita

10. In deroga a quanto previsto al precedente punto 3. del presente articolo, possono essere effettuati interventi di potatura su rami di diametro superiore a cm 10 esclusivamente in caso di grave ed imminente situazione di pericolo. Detti interventi di potatura possono essere effettuati anche al di fuori dei periodi di cui al precedente comma 4. Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.⁹⁷

11. Le capitozzature sono suggerite solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

12. Esclusivamente per i palmizi, si dovranno effettuare interventi di potatura mirati al mantenimento del tradizionale "vaso", fermo restando tutte le disposizioni legate ad altre pratiche colturali.³¹

13. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi o regolamenti e fatto salvo il risarcimento del danno a' sensi del seguente comma, chiunque arrechi danno alle piante o violi i divieti di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25. Nel caso in cui sia compromessa la vita della pianta si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 25 per il caso di abbattimento in assenza di autorizzazione.⁹¹

Articolo 7 – Tutela dell'area di rispetto delle alberature esistenti⁹⁸

1. Per area di rispetto delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.
2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.
3. L'area di rispetto per gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale è stata fissata dalla Regione Liguria in un raggio minimo di 6 metri dalla base del tronco.
4. Nell'area di rispetto è vietato costruire opere di qualunque genere. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 25 del presente Regolamento.⁹⁹
5. Per i piccoli interventi che non richiedano l'esecuzione di scavi aventi una profondità superiore a 20 cm quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera, è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate¹⁷⁴.
6. Le aree di rispetto, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 80 cm.
7. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta ed, in particolar modo, all'apparato radicale - anche superficiale - della stessa¹⁷⁵.
8. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, quali, ad esempio, di asfalto o in calcestruzzo, si dovrà lasciare permeabile¹⁰⁰, l'intera superficie dell'area di rispetto, qualora in particolare in aree di ridotta estensione o per le quali non sia possibile modificare l'assetto della superficie si dovrà prevedere la massima superficie di rispetto, concordata / prescritta dai competenti Uffici Tecnici del Comune.

Tabella per la definizione delle aree di rispetto in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 130 cm dal colletto) a maturità raggiunta

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ($\varnothing < 20$ cm)	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ($20 \leq \varnothing < 40$)	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ($40 \leq \varnothing < 60$)	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ($\varnothing \geq 60$)	4,0 m
Arbusti	2,0 m

Articolo 8 – Divieto di danneggiamento¹⁰⁵⁻¹⁷⁶

1. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.

2. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi a tutela dell'incolumità pubblica e privata¹⁰¹;
- b) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
- c) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e successive modificazioni;
- d) effettuare ricariche di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
- e) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere;
- f) impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali; nei casi di sostituzione di tratte di servizi sottosuolo questi dovranno essere allontanati dalla base del tronco di una distanza non inferiore a metri 2,5, qualora non sia possibile effettuare uno spostamento gli Uffici tecnici del Comune potranno prescrivere opportune azioni a tutela, salvaguardia o di sostituzione delle piante lesionate;
- g) affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante; è ammessa, nelle aree pubbliche, unicamente l'affissione di cartellini ad uso identificativo della specie ovvero contenenti dati alfanumerici ad uso censorio.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da leggi o regolamenti e fatto salvo il risarcimento del danno a' sensi del seguente comma, chiunque arrechi danno alle piante o violi i divieti di cui al comma 2 del presente articolo, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25. Nel caso in cui sia compromessa la vita della pianta si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 25 per il caso di abbattimento in assenza di autorizzazione¹⁰².

4. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse, secondo i parametri fissati con apposito atto del Dirigente competente.

5. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, laddove si renda necessario procedere all'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati (da privati o anche da enti pubblici) nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debbano essere rimossi esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, dovrà essere versato al Comune¹⁰³ un "indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti e corrispondente al costo di riproduzione del bene albero.¹⁰⁴⁻¹⁰⁵

L'indennizzo è determinato, sulla base dei valori di mercato, con procedimento di tipo parametrico tenendo conto delle variabili costituite dal prezzo d'acquisto, dal valore estetico, dall'ubicazione urbana, dalle dimensioni e dalle condizioni di salute, secondo le tabelle di seguito indicate:

-a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Liguria"¹⁰⁶⁻¹⁰⁷ ridotti del 26,50% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

-b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

-c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

-d Indice secondo la localizzazione¹⁰⁸⁻¹⁰⁹⁻¹¹⁰⁻¹⁷⁷

10 = centro (giardini e parchi posti sotto tutela; Area di Interesse Locale Parco delle Mura, Percorso Acquedotto Storico ; alberate tutelate)

8 = media periferia

6 = periferia

4 = zone rurali - boschi.

-e Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

-f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

-g Valore ornamentale:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

C.1. = costo di smaltimento del materiale di risulta ovvero di cippatura

$$I = V.o. + S.a. + C.1.$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

6. Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Comune¹⁰³ si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove: I = Indennizzo spettante al Comune¹⁰³

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici del Comune a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Le aree di rispetto sono trattate all'Articolo 7 del Regolamento, la distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- a) a 5 m per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
- b) a 3 m per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- c) a 1,5 m per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove
 D.B. = Danno Biologico
 V.o. = Valore ornamentale
 H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul Teorema di Carnot.

I parametri interessati dalla formula sono:

“s” e “t” = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che s e t non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il Teorema di Carnot sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 + c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2(s + m)(t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti (* vedi in calce al testo)

Altri danni ai soggetti arborei:

Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili a scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc. al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO	DISTANZA CRITICA (M)
Arbusti	1,0 m
Inferiore a 20 cm ($\varnothing < 20$)	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ($20 \leq \varnothing < 25$)	1,5 m
Da 25 cm a 37 cm ($25 \leq \varnothing < 37$)	2,0 m
Da 37 cm a 50 cm ($37 \leq \varnothing < 50$)	2,5 m
Superiore a 50 ($\varnothing \geq 50$)	3,0 m

Articolo 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere¹¹¹⁻¹¹²⁻¹⁷⁸

1. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali¹⁷⁹.

2. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante¹¹³⁻¹⁸⁰.

3. Negli insediamenti aventi superficie > 2.000,00 mq, sia agricoli, che industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una adeguata fascia vegetazionale a perimetro, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli effetti sull'ambiente posto a perimetro utilizzando specie arboree e arbustive idonee a contrastare la diffusione di polveri rumori e fumi, favorendo in particolare l'impiego di specie autoctone.

4. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente; a tal fine, in area di cantiere, sono vietati tutti i comportamenti elencati all'articolo 8 del presente Regolamento.

5. In area di cantiere, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, si devono realizzare adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi¹¹⁴.

6. Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

7. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco...) fino al livello finale della eventuale ricarica.

8. Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera a difesa del fusto colletto e apparato radicale.

9.

Articolo 10 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato¹¹⁵

2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati previsti dalle vigenti normative. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite dai patogeni oggetto di lotta obbligatoria, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Liguria. Quest'ultimo stabilirà le modalità di intervento più idonee. I trattamenti sui viali e/o in ambienti urbani (con la sola esclusione dei trattamenti endoterapici) devono essere comunicati, a cura e spesa dell'esecutore dei trattamenti stessi, con almeno 48 ore di anticipo ai residenti interessati¹⁸¹.

3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati per l'uso specifico¹¹⁶⁻¹¹⁷⁻¹⁸².

4. L'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori è ritenuto metodo utile al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema.

5. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti¹¹⁸ (*ad es: ifantria* o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Settore competente del Comune, in collaborazione con il competente Servizio Fitosanitario della Regione Liguria¹¹⁹, dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi¹⁸³.

Articolo 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

2. Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

- Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, o creazione di nuclei arborati, e arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale.
- Per interventi in zona agricola: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone, facendo particolare attenzione alle aree protette limitrofe al fine di conservare e migliorare la biodiversità naturale.
- Per interventi nelle zone urbane: si consiglia⁰ l'uso prevalente di latifoglie, privilegiando le specie botaniche autoctone o esotiche purchè compatibili col clima e col paesaggio ligure, e non infestanti¹²⁰⁻¹⁸⁴. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale¹²¹.
- Garantire l'inserimento del criterio della allergenicità tra le prescrizioni da fissare per i nuovi impianti arborei o per la sostituzione di alberi esistenti.

3. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

Articolo 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica la normativa vigente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le distanze minime di impianto da rispettare¹²² sono le seguenti¹⁸⁵:

Tipologia degli Alberi	Distanze minime di impianto	Esempi
Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m (alberi di I grandezza)	12 m	Platani, Tigli
Alberi che a maturità avranno un'altezza tra 10 e 20 m (alberi di II grandezza)	8 m	Aceri
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m (alberi di III grandezza)	6 m	Pruni
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	6 m	Querce fastigate

Articolo 13 – Tutela degli alberi di particolare pregio¹²⁵⁻¹⁸⁶

1. Il Comune di Genova riconosce e promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di particolare pregio a livello comunale con apposito specifico e successivo atto deliberativo del Consiglio Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde, nonché dei filari e delle alberate, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.

2. I proprietari pubblici e privati di alberi di particolare pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.¹²³⁻¹²⁴⁻¹²⁵

3. Il Comune potrà contribuire, unitamente alla Regione Liguria, alla conservazione degli alberi di particolare pregio.¹²⁶⁻¹⁸⁷

Art. 14 - Criteri per l'individuazione degli alberi di particolare pregio¹²⁵⁻¹⁸⁶

1. Il Consiglio Comunale individua sulla base dei criteri di cui al presente articolo gli alberi che presentano caratteristiche di particolare pregio avvalendosi dell'apposita Commissione istituita ai¹²⁵ sensi del comma 2. Gli alberi di particolare pregio sono inseriti nel relativo Elenco. Ai fini dell'individuazione degli alberi di particolare pregio il Comune tiene conto anche delle segnalazioni provenienti da Cittadini, Associazioni, Ordini Professionali.

L'inserimento nell'Elenco degli alberi di particolare pregio avviene sulla base dei seguenti criteri¹²⁷:

- dimensione: gli alberi per essere di particolare pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- avere un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

2. La Commissione Alberi di particolare Pregio, da costituirsi con Deliberazione di Giunta Comunale e comunicare al Consiglio Comunale, è composta da 5 soggetti di cui: 3 facenti parte dei Settori Comunali afferenti al Verde Pubblico e 2 appartenenti ad organismi esterni, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, Corpo Forestale dello Stato aventi opportuno titolo o formazione professionale.

3. Ferme restando le procedure previste dalla Legge Regionale n. 4/1999 e s.m.e.i. sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che, in base ai criteri indicati dall'All. 4 del presente regolamento, presenti caratteristiche rispondenti a quelle richieste per la classificazione tra gli alberi di particolare pregio, debbono effettuare apposita segnalazione all'Amministrazione comunale conforme alla scheda costituente all. 3 al presente regolamento.

4. Le segnalazioni pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale a' sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Qualora emergano caratteristiche di particolare pregio tali da far ritenere la sussistenza dei presupposti per un possibile riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, il Comune provvede a segnalare il caso alla Regione Liguria per la valutazione prevista ai sensi della Legge Regionale n. 4/1999

6. L'avvio del procedimento diretto alla classificazione di un albero come albero di particolare pregio, all'interno del territorio comunale, viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione¹²⁷.

Articolo 15 – Interventi sugli alberi di particolare pregio¹²⁵

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di particolare pregio devono essere autorizzati dal Comune¹²⁸. Qualora gli alberi oggetto di modifica della chioma o dell'apparato radicale presentassero patologie per le quali siano previsti interventi di lotta obbligatoria in forza di Legge sarà necessario acquisire preventive indicazioni del Servizio Fitosanitario della Regione Liguria.

2. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

3. Per quanto riguarda gli alberi tutelati dalla Legge 4 della Regione Liguria del 22 gennaio 1999 e s.m.e.i. gli interventi sono da considerarsi eccezionali ed autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

4. Sono consentiti interventi sugli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.

5. Il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Articolo 16 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di particolare pregio¹²⁵

1. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di particolare pregio, in sostituzione degli stessi dovranno essere poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune¹²⁹.

2. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella¹³²:

Tabella relativa alle modalità di sostituzione degli alberi di particolare pregio¹²⁵

ALBERO ABBATTUTO	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO ¹³¹⁻¹³²
Diametro inferiore a 50 cm ($\varnothing < 50$ cm)	N. 1 PIANTA classe di circonferenza minima 6-8 cm
Diametro da 50 cm a 100 cm ($50 \leq \varnothing < 100$)	N. 1 PIANTA classe di circonferenza minima 8-10 cm
Diametro superiore a 100 cm ($\varnothing \geq 100$)	N. 1 PIANTA classe di circonferenza minima 10-12 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 130 cm. dal colletto.

3. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di particolare pregio¹²⁵, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 25 del presente Regolamento¹³⁰⁻¹³³.

Articolo 17 – Salvaguardia dei parchi storici e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale¹³⁵⁻¹⁸⁸

1. Gli interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi storici e giardini di pregio con caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, sono consentiti nel rispetto di quanto contenuto e previsto nella Carta di Firenze se diretti alla conservazione di tali aree verdi e al ripristino delle originarie caratteristiche. Ovviamente sono fatti salvi gli interventi tesi al restauro ed al rinnovamento dell'area soprattutto in relazione al fisiologico deperimento delle piante originarie e al progredire naturale dei cicli biologici dei soggetti vegetali.

2. Gli interventi di cui al primo comma, devono avvenire nel rispetto del presente regolamento e previa presentazione al Servizio competente di un apposito progetto, approvato dalla *Commissione per il Paesaggio* e sottoposto al Consiglio Comunale, sentito il parere vincolante dei competenti Uffici Comunali che svolgono funzioni relative alla manutenzione del verde, se trattasi di beni di proprietà comunale, e della *Consulta del Verde*, dal momento della sua istituzione.

3. Il presente articolo si applica esclusivamente alle aree non soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. n.

42/04 e s. m. e i., aree per le quali vige invece la sovraordinata normativa statale.¹³⁴

Articolo 18 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 -3 del presente articolo¹³⁶, si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune di Genova s'impegna a realizzare nei parchi e giardini storici¹⁸⁹:
 - a. itinerari botanici
 - b. itinerari artistico-culturali-letterari
 - c. itinerari musicali
3. Il Comune di Genova s'impegna con il presente regolamento a conservare, riqualificare, promuovere i parchi storici e i giardini di particolare valore storico-paesaggistico.
4. Degli obiettivi elencati sarà informato il Consiglio Comunale.

Articolo 19 – Comportamenti vietati

Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

1. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
2. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
3. addestrare cani;

Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 25 del presente Regolamento.

Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti di Polizia Locale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:

- accendere fuochi
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi come sanzionato dalle vigenti leggi e regolamenti in materia¹³⁹;
- tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo in questi casi l'applicazione di disposizioni penali in materia,;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo¹³⁷⁻¹³⁸;
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.

Art. 20 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività¹⁹⁰:

- ❑ introdurre veicoli a motore o elettrici per particolari esigenze;
- ❑ organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive nel rispetto delle alberature esistenti e per un tempo limitato;
- ❑ installare attrezzature mobili;
- ❑ mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici
- ❑ raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche
- ❑ esercitare forme di commercio o altre attività
- ❑ utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari
- ❑ affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa, affiggere sugli alberi avvisi, stendardi, striscioni, manifesti anche con l'ausilio di corde
- ❑ entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

Art. 21 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte¹⁴⁰⁻¹⁴¹⁻¹⁹¹

1. È vietato effettuare il diserbo lungo le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, mediante l'uso del fuoco e il diserbo chimico¹⁴²⁻¹⁴³⁻¹⁴⁴⁻¹⁴⁵.

2. E' di norma vietato tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da nuovi attraversamenti stradali, fatto salvo quanto diversamente previsto dai vigenti Piani di Bacino.

Art. 22 – Salvaguardia degli specchi d'acqua³⁴⁻¹⁴⁶⁻¹⁹⁴

1. Sono salvaguardati gli specchi d'acqua nonché la vegetazione riparia¹⁹².

2. È vietato il loro riempimento totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico - sanitarie certificate dagli organi competenti, che rendano necessario tale intervento, previa autorizzazione comunale, nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

3. La chiusura degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata dal Comune solo ove sia strettamente necessaria e nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale¹⁹³.

4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.

5. E' vietato scaricare negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti, così come sanzionato dagli articoli 192/2° e 255/1° Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale.

Art. 23 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1° del presente Regolamento¹⁴⁷, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde.
2. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche alberate¹⁴⁸ e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà potrà essere autorizzata:
 - nei casi previsti dall'articolo 4 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute;
 - qualora l'abbattimento o l'estirpazione facciano parte di un progetto di riqualificazione del verde e delle aree naturali che comporti una migioria ambientale dell'esistente.
4. Non sono soggette a tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici non sottoposti a vincoli paesaggistici e monumentali statali¹⁹⁵.
5. Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non autorizzati si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 24 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo non si applicano agli interventi realizzati dal Comune di Genova e da altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque, degli scoli e dei fossi irrigui, sempre nel rispetto e nei limiti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia⁰⁻¹⁹⁶.
7. Gli abbattimenti dei tutori vivi delle piante, compiuti con gli incentivi comunitari, e le realizzazioni future, effettuate secondo le prescrizioni del Piano Agricolo Comunitario, sono esclusi dal presente articolo¹⁴⁹⁻¹⁹⁷.

Disposizioni finali
Art. 24 – Vigilanza¹⁵⁰⁻¹⁵¹⁻¹⁹⁸

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia unitamente al Settore tecnico competente in materia di manutenzione e gestione del verde, gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, Guardie ecologiche volontarie se istituite e, più generalmente, tutti gli organi ed i soggetti che esercitano la vigilanza faunistica, venatoria e ittica ai sensi della normativa vigente.
2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

Art. 25 – Sanzioni⁹¹⁻¹⁵³⁻¹⁵⁴⁻¹⁵⁵⁻¹⁹⁹

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore quali il D.lgs. 42/04 e s. m. e i.¹⁵³, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

*PMR: Pagamento Misura Ridotta

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
5	MANCATA COMUNICAZIONE OD ABBATTIMENTO NON AUTORIZZATO DI ALBERI (per ogni singolo albero)	
	• DIAMETRO DA 25 CM A 35 CM	DA € 30 A € 240 *PMR € 60
	• DIAMETRO DA 35 CM A 50 CM	DA € 50 A € 400 *PMR € 100
	• DIAMETRO SUPERIORE A 50 CM	DA € 70 A € 500 *PMR € 140
5	• MANCATA SOSTITUZIONE	DA € 60 A € 480 *PMR € 120
6	CAPITIZZAZIONE NON AUTORIZZATA	DA € 70 A € 500 *PMR € 140
7	MANCATO RISPETTO DELL'AREA DI RISPETTO	DA € 30 A € 240 *PMR € 60
8	DANNEGGIAMENTI SPECIFICI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE O DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 – TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA AMBIENTALE	DA € 25 A € 500 *PMR € 50
9	DIFFORMITA' ESECUTIVA DAL PROGETTO	DA € 70 A € 500 *PMR € 140
14 –15	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PREGIO O TUTELATI	
	• ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE	DA € 100 A € 500 *PMR € 167
	• ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI	DA € 60 A € 480 *PMR € 120
18	COMPORAMENTI VIETATI	DA € 25 A € 500 *PMR € 50
19	COMPORAMENTI ED AZIONI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	DA € 25 A € 160 *PMR € 50
21	SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA	DA € 90 A € 500 *PMR € 167

23	SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DEI MACCHIONI ARBUSTIVI E DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTE IN AMBIENTE AGRICOLO - VIOLAZIONI PREVISTE DAL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 23	
	<ul style="list-style-type: none"> • ABBATTIMENTO SENZA AUTORIZZAZIONE – PER METRO LINEARE DI SIEPE O METRO QUADRO DI MACCHIA 	DA € 100 A € 500 *PMR € 167
	<ul style="list-style-type: none"> • ESECUZIONE DI INTERVENTI VIETATI - DANNEGGIAMENTI ED ALTRE IPOTESI DI COMPORTAMENTI ILLECITI 	DA € 60 A € 480 *PMR € 120

2. Responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Dirigente del Servizio comunale specificamente individuato dall'Amministrazione nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente.

3. Questi è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto degli organismi che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

4. Il medesimo Dirigente è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del Servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta (PMR) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte del predetto dirigente, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

7. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste ed irrogate¹⁵² nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

8. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con successivo provvedimento.

Art. 26- Norma finale

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.

Art. 27- Validità del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione secondo quanto previsto dall'Art. 6 dello Statuto del Comune di Genova.

* Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
Xxxx	Tilia hybrida	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102.	28,3333	76,00